



Rosalia Criscuoli
NOTAIO

Repertorio n.8853

Raccolta n. 5797

MODIFICA DI ASSOCIAZIONE ai sensi del Decreto Legislativo
n.117 del 03/07/2017

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici
del mese di maggio in Palermo nella via Leopardi n.23, alle
ore sedici.

Innanzi a me Dott.ssa ROSALIA CRISCUOLI, Notaio in Palermo,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti
di Palermo e Termini Imerese, sono presenti:

ORLANDO GIOVANNI nato a Palermo il giorno 08 agosto 1977, CF
RLN GNN 77M08 G273I, residente a Palermo Corso Dei Mille
n.1547

VELA ROSARIO nato a Palermo il 09 aprile 1967, CF VLE RSR
67D09 G273V, residente a Palermo via Agnetta
111

DI MARIANO SALVATORE nato a Palermo il 10 maggio 1988, CF
DMR SVT 88E10 G273H, residente a Villabate, via Sant'Agata
n.1/A

SPAGNOLO DAVIDE nato a Palermo il 20 luglio 1990, CF SPG
DVD 90L20 G273H, residente a Palermo Fondo Guddo n.23,

ORLANDO GIOACCHINA nata a Palermo il 09 ottobre 1978, CF
RLN GCH 78R49 G273K, residente a Palermo Corso Dei Mille 1547

D'AMICO FRANCESCA nata a Palermo il 10 aprile 1980, CF DMC
FNC 80D50 G273E, residente a Palermo via Agnetta 111

TARANTINO VERONICA nata a Palermo, il 29 aprile 1988, CF TRN
VNC 88D69 G273Y, residente a Palermo Fondo Guddo n.23,

CARUSO GIORGIA nata a Palermo il 18 maggio 1998, CF CRS GRG
98E58 G273L, residente a Villabate via Sant'Agata 1/A

ORLANDO MATTEO nato a Palermo il 20 febbraio 2004, CF RLN
MTT 04B20 G273N, residente a Palermo Corso Dei Mille 1547

ORLANDO JEHOASHUA nato a Palermo il 17 gennaio 2006, CF RLN
JSH

06A17 G2730, residente a Palermo Corso Dei Mille 1547

VELA GIOSUE' nato a Palermo il 07 novembre 2005, CF VLE GSI
05S07 G273M, residente a Palermo via Agnetta n.111

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono
certo intervenuti quali soci dell'associazione denominata
"CHIESE CRISTIANE DIO CON NOI", con sede in Palermo, Piazza-
le Fratelli S. Anna n.8, codice fiscale 97212310821, costi-
tuita con atto ai rogiti notaio Nicola Criscuoli di Palermo
del 27/11/2006 registrato a Palermo il 05/12/2006

Detti comparenti chiamano a presiedere l'assemblea della pre-
detta associazione il Presidente, odierno comparente signor
Giovanni Orlando.

Il Presidente, signor Giovanni Orlando
dichiara:

- che con avviso regolarmente comunicato ai soci ai sensi el-
lo statuto è stata convocata in questo luogo ed ora l'assem-
blea straordinaria dei soci della associazione denominata

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Palermo
il 22/05/2025
al n. 17860



Chiese Cristiane Dio con noi,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore
- 2) varie ed eventuali;

- che oggi sono presenti, numero undici soci su undici
e precisamente i comparenti sopra generalizzati;
- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso

il Presidente dell'Associazione introducendo l'ordine del giorno espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla sopraggiunta normativa del codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 117/2017, assumendo la forma di Associazione di Promozione Sociale e la conseguente opportunità di conseguire la personalità giuridica per l'associazione.

All'uopo fermo restando lo scopo si rende opportuna un adeguamento dello Statuto alla sopraggiunta normativa, nuovo Statuto che previa lettura da me notaio datane alle parti si allega al presente atto sotto lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente illustra che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio attuale dell'associazione ammonta ad euro 51.653,88 (cinquantunomilaseicentocinquatatrè virgola ottantotto) come risulta da estratto conto presso Unicredit spa filiale di Corso Dei Mille, aggiornato alla data odierna, il Presidente dichiara inoltre che non sussistono perdite che ne possano inficiare la consistenza

Il Presidente illustra inoltre la necessità di trasferire la sede sempre all'interno del Comune di Palermo, dall'attuale in Piazzale Fratelli S. Anna n.8, alla via Agnetta n.111
L'assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto sociale allegato e conferma che:

È costituita, l'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata

"CHIESE CRISTIANE DIO CON NOI - APS"

L'Associazione ha sede in Palermo, via Agnetta 111

Essa potrà aprire altre sedi in luoghi e comuni diversi, mantenendo la stessa denominazione.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, ove richiesto dalla normativa vigente ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS

L'Associazione si fonda sui principi di democrazia e trasparenza e garantisce ai Soci le pari opportunità tra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarie-

tà sociale non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendole in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Il patrimonio dell'associazione è di euro 51.653,88

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;

Contributi di privati;

Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività e/o progetti;

Contributi di organismi internazionali;

Donazioni o lasciti testamentari;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Entrate derivanti da iniziative promozionali;

Redditi derivanti dal patrimonio;

Beni mobili e immobili acquisiti con investimenti patrimoniali dell'Associazione stessa.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Vige l'obbligo di redigere il bilancio annuale.

Possono essere Soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura e chiunque condivida, accettati i principi ispiratori dell'Associazione e intenda perseguire gli scopi espressi nel presente Statuto.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota annua nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci, comunque, hanno facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in maniera uniforme al fine da garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita as-

sociativa.

Le quote dovranno essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno e si riferiscono all'esercizio in corso.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori

I Soci fondatori sono coloro che hanno promosso l'Associazione e sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno versato il patrimonio iniziale;

I Soci ordinari sono tutti coloro che, previa domanda scritta, presentata all'Associazione, vengono ammessi a partecipare alla vita dell'Associazione, fermo restando il versamento della quota annuale.

Le quote sociali non sono trasferibili e verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Non aver effettuato il versamento della quota annuale entro i termini previsti;
- Morte, indegnità deliberata dal comitato;
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi previsti dallo Statuto;
- Qualsiasi azione e/o comportamento che possa, in qualunque modo, danneggiare moralmente o economicamente l'Associazione.

I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il versamento della quota associativa annuale è a fondo perduto.

L'esclusione del Socio per gravi motivi o per inadempienza degli obblighi è deliberata dal Consiglio direttivo.

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio direttivo;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Tesoriere

Organo di controllo.

Revisore dei conti

I componenti, costituenti l'assemblea dell'associazione, a seguito delle dimissioni dell'attuale consiglio direttivo nominano i seguenti componenti:

Orlando Giovanni	Presidente
Vela Rosario	Vice Presidente
Salvatore Di Mariano	Tesoriere
Davide Spagnolo	Segretario
Gioacchina Orlando	Consigliera

I nominati componenti accettano l'incarico conferito e di-

chiarano non sussistere a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza

I comparenti, delegano il Presidente ad apportare eventuali modifiche al presente atto o allo Statuto allegato che fossero richieste dalle autorità competenti al fine dell'ottenimento della personalità giuridica e dell'inserimento nel Registro del Terzo Settore.

Nessuno prende la parola per "Varie ed eventuali".

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore diciassette e venti.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina ed a mano da me Notaio in tre fogli di cui lo scritto occupa dieci facciate sin qui.

Letto da me Notaio ai comparenti che trovandolo conforme alla loro volontà dichiarano di approvarlo.

Sottoscritto alle ore diciassette e trenta

GIOVANNI ORLANDO - VERONICA TARANTINO - VELA ROSARIO - DI MARIANO SALVATORE - SPAGNOLO DAVIDE - ORLANDO GIOACCHINA - D'AMICO FRANCESCA - CARUSO GIORGIA - ORLANDO MATTEO - ORLANDO JEHOSHUA - VELA GIOSUE' - ROSALIA CRISCUOLI NOTAIO

Copia conforme all'originale per gli usi di legge

Palermo, 22/05/2025

[Handwritten signature]









STATUTO della "CHIESE CRISTIANE DIO CON NOI - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Palermo, via Agnetta 111

quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "CHIESE CRISTIANE DIO CON NOI - APS"

in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "CHIESE CRISTIANE DIO CON NOI - APS"

più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

predicare l'Evangelo nella sua interezza ed ottemperare al comandamento del signore Gesù Cristo, come scritto nell'Evangelo di Matteo 28:18-20; e Matteo 22:37-39

realizzare ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell'Associazione, come l'apertura ovunque di nuove chiese e missioni, l'istituzione di corsi di istruzione biblica, la gestione di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado, l'assistenza sociale e l'apertura di case famiglia e case di riposo per anziani e per il recupero di tossicodipendenti ed emarginati in genere anche mediante la realizzazione di ambulatori e strutture sanitarie in genere;

riunire per l'edificazione e la cura spirituale, nel rispetto delle leggi, i credenti di Cristo;

svolgere attività culturale, assistenziale e di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà;

distribuzione di derrate alimentari di beni ad indigenti, l'apertura di botteghe della solidarietà;

promuovere la "comunione fraterna" come definito nel Nuovo Testamento Atti 2.42

tra tutti i credenti che hanno accettato Cristo come loro personale Salvatore e Signore.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le

norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

per morte;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

l'Organo di controllo, laddove eletto;

Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio;

approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) ec) di cui all'art. 11;

delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di cinque deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle

cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, per la prima volta e successivamente su proposta dello stesso Consiglio Direttivo in carica. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i

propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

conferisce procure generali e speciali;

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Art.

25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi

Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque

eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. **L'Organo di controllo**

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative degli aderenti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi

internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il

conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati;

registro dei volontari;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo

settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

